



**Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 in data 18.12.1998
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29. in data 26.09.2012

CAPO I

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i coefficienti moltiplicatori di tariffa, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costruita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al co. 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, co. 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui l'art. 1, co. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3 Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, co. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, **ad eccezione dei casi indicati all'art. 16, comma 1, lettere a), b), d), g), h), i), j), k).**

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune, **applicando l'imposta di bollo** e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o bene che si richieda di occupare, **allegando estratto di mappa su cui viene indicato il punto esatto dell'occupazione**;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti:

almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee:

- **in un arco temporale compreso tra i 120 (centoventi) e i 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per l'occupazione, se la superficie occupata supera i 1000 mq;**

- **in un arco temporale compreso tra i 60 (sessanta) e i 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'occupazione, negli altri casi.**

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Municipale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo del rilascio della concessione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha obbligo di dare comunicazione dell'occupazione

al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, co. 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area **e medesimo periodo**, a parità di condizioni, costituisce preferenza, **nel seguente ordine di priorità**:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
 - **la ricorrenza della manifestazione per il periodo richiesto;**
 - **la consegna del piano di sicurezza relativo all'area occupata;**
 - priorità di presentazione.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in ripristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono il futuro rilascio di altre concessioni salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito ed di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, titolare di autorizzazione amministrativa commerciale e per il periodo in cui sussiste tale dichiarazione.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

- 1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio dell'attività.
- 2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 10

Criteria per la determinazione della tariffa canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari o in km;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione e alle modalità di occupazione.
2. Le singole tipologie di occupazione sono individuate nell'elenco allegato n. 2 al presente regolamento.
3. Le tariffe dei canoni di occupazione, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione, sono analiticamente individuate nell'apposita deliberazione consigliare.
4. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
5. **L'importo da versare relativamente al canone ed eventuali accessori, espresso in euro, se dovuto, è arrotondato all'intero per difetto se la frazione è inferiore a 0,50 € o per eccesso se è pari o superiore a 0,50 €.**
6. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.

Art. 11

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco, allegato n. 1, al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensività abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le occupazioni con superfici inferiori ad un metro quadrato ed ad un metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.
Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle solo colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a **€ 0,70** per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di **€ 516,00**. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. A decorrere dal terzo anno, la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
 - fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
 - oltre mq. 100, in ragione del 25 per cento.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15

Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.
2. Alla tariffa ordinaria di cui al co. 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00" si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<u>tipologia di occupazione</u>	<u>coefficiente</u>
a) occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,75
b) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo, prive di appoggi al suolo, con esclusione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti	0,75
c) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con cavidotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,06
d) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti il suolo con impianti a fune e simili per il trasporto di merci e persone	2,00
e) occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi	0,60
f) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso	0,35-0,22
g) occupazioni temporanee effettuate in occasioni di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi	0,60

Art. 16

Fattispecie esenti dal pagamento del canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) passi carrabili di ogni tipo (indipendentemente dall'utilizzo);
- b) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, capo I;
- e) **le occupazioni effettuate dalle associazioni culturali, umanitarie e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, con sede nel territorio del Comune di Muzzana del Turgnano, fino ad una superficie massima di mq. 100. Per le occupazioni effettuate dai soggetti su indicati che abbiano sede al di fuori del Comune di Muzzana del Turgnano, l'esenzione è applicabile per le occupazioni fino ad una superficie massima di mq. 10;**

- f) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i mq 10;
- g) occupazioni effettuate per la posa di contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani e di materiale destinato a procedimenti di recupero e/o riciclo;
- h) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- j) balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari posta a copertura dei balconi, conformi al vigente Regolamento comunale in materia;
- k) occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici o commerciali, conformi al vigente Regolamento comunale in materia;
- l) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad un anno solare" ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto di rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione di concessione. È ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 – 31/03 – 30/06 – 30/09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore **ad € 516,00**

Art. 18

Versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, co. 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

2. Se trattasi di concessioni per “occupazioni ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al co. 4 del precedente art. 17.

Art. 19 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:
 - mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;
 - mediante il sistema di ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente co. 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 20 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi, e fatte salve le sanzioni previste dal Codice della strada.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel Regolamento per la disciplina delle entrate.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al co. 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

CAPO II

PASSI CARRABILI

Ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, il presente capo disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili ed al loro esercizio.

Art. 21 Definizione di passo carrabile

1. Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicolo agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 22

Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 23

Ufficio Comunale Competente

1. Competente all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione è il Responsabile dell'Area Tecnica, che vi provvede sentito il parere del Responsabile dell'Area Vigilanza e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali.

Art. 24

Spese e cauzioni

1. Per ogni domanda di cui all'art. 22 sono dovute le spese inerenti e conseguenti l'autorizzazione nonché l'eventuale cauzione fissata dal Responsabile dell'Area Tecnica ed il canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, se dovuta.

Art. 25

Formalità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio del passo carrabile deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. L'esercizio dei passi carrabili deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
4. Il segnale di cui al comma 1 è fornito dal Responsabile dell'Area di Vigilanza al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese e da determinarsi con atto giuntale.
5. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tutti regolarizzati ed autorizzabili all'esercizio:
 - a) anche se a distanza inferiore a quella fissata dal c. 2, lett. a) dell'art. 36 del D.P.R. 610/96 senza la necessità di procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 c. 2 del Codice della strada.

- b) qualora insistano su strade con traffico limitato per cui non determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Art. 26
Sanzioni

- 1. le violazioni alle norme del presente capo, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27
Disposizioni finali e transitorie

- 1. l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

Allegato 1

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie.

Rientrano nella “**CATEGORIA A**” le seguenti vie o piazze:

- Via Roma;
- Via Maggiore;
- Via Visinale;
- Piazza San Marco;
- Piazza M. O. Luigi Sbaiz.

Le restanti vie appartengono alla “**CATEGORIA B**”.

COSAP
INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Occupazione ordinaria del suolo comunale
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti con apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

SOPRASSUOLO

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in generale e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Occupazione ordinaria del suolo
- Occupazione ordinaria del soprassuolo
- Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercantili che in altri luoghi pubblici
- Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)
- Banchi di vendita e simili in occasioni di fiere e festeggiamenti
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili
- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo